

# REGOLAMENTI

LINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 116/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, l'allegato I dello stesso regolamento dovrebbe elencare i beni e le tecnologie, compreso il software, contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, nonché altri beni e tecnologie che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare in Iran conformemente a quanto stabilito dal competente comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tali ulteriori decisioni non sono state adottate.
- (2) Tuttavia, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, nell'allegato I non dovrebbero figurare i beni e le tecnologie ripresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(2)</sup>.

(3) Al fine di agevolare l'applicazione, l'allegato I del regolamento (CE) n. 423/2007 dovrebbe riportare i beni e le tecnologie oggetto del divieto con riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso <sup>(3)</sup>.

(4) La Svezia ha chiesto che il suo sito web con l'indirizzo delle autorità competenti sia inserito nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 423/2007; l'Estonia e l'Ungheria hanno chiesto la rettifica dei rispettivi siti web,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato III del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 618/2007 (GU L 143 del 6.6.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2007 (GU L 278 del 22.10.2007, pag. 1).